

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE DIDATTICA

Università degli Studi di Milano con sede in Milano, via Festa del Perdono, 7 C.F. n.80012650158, P.I. n.03064870151 rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Enrico Decleva operante ai fini del presente atto tramite la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita presso l'Università (d'ora innanzi denominata, la "Scuola")

E

Ordine degli Avvocati di Milano con sede in Milano, via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) C.F. 80098730155, P.IVA 06025170157 rappresentato dal Presidente *pro tempore* Avv. Paolo Giuggioli

PREMESSO

- che la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni, in particolare l'art. 17, co. 95 e 114 prevedono, rispettivamente, l'attuazione dell'autonomia didattica ed i criteri omogenei dei modelli didattici nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- che il decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, in particolare l'art. 16 prevede la stipula di convenzioni per lo svolgimento delle attività pratiche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole di notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai;
- che il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537 "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali", in particolare l'art. 7 prevede lo svolgimento di attività stage e tirocinio per gli specializzandi di scuole di specializzazione per le professioni legali;
- che il Consiglio Direttivo della Scuola, nella seduta del 16 luglio 2012 ha deliberato di dare attuazione a tale norma stipulando una convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Milano per l'attuazione delle attività di stage e tirocinio per gli specializzandi, a integrazione delle attività didattiche della Scuola, e che il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di accogliere la relativa proposta;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Finalità e oggetto della collaborazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. L'Ordine degli Avvocati di Milano contribuisce allo svolgimento delle attività di stage e tirocinio e comunque delle eventuali attività didattiche integrative della Scuola.
3. La collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Università degli Studi di Milano si completerà attraverso l'eventuale integrazione dell'attività didattica della Scuola con le analoghe attività formative organizzate dal Consiglio dell'Ordine. Nell'ambito di tale iniziativa, l'Università degli Studi di Milano potrà attribuire, ai sensi di legge, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola e della Facoltà interessata, funzioni di professore a contratto a esperti appartenenti all'Ordine degli Avvocati.

Articolo 2

Modalità svolgimento della collaborazione

1. Il Direttore della Scuola, prima dell'inizio dell'attività di stage e tirocinio da svolgersi presso Studi Legali, segnala – per il tramite del Responsabile della convenzione di cui al successivo art. 4 – al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano il numero degli specializzandi che dovranno svolgere tale attività e la durata della medesima che non dovrà superare le 100 ore.
2. L'Ordine degli Avvocati di Milano, al fine di reperire gli Studi Legali disposti ad accogliere gli specializzandi, pubblica periodicamente appositi avvisi sul proprio *Notiziario*, nei quali verranno indicati la durata e le altre condizioni per l'esecuzione dei tirocini. Alla luce della normativa vigente, dovrà fare riferimento a n. 100 ore complessive annue di stage per ciascun specializzando. L'Ordine, dopo la comunicazione tramite *Notiziario*, provvede ad avvisare il suddetto Responsabile della convenzione, consegnando i nominativi degli Studi Legali disposti a ospitare gli specializzandi per gli stage, e ritenuti idonei allo scopo.
3. L'attività di stage e tirocinio presso gli Studi Legali dovrà comprendere: partecipazione alle attività dello Studio Legale, redazione di atti giudiziari e pareri, frequenza all'attività giudiziaria, accesso alle cancellerie degli uffici giudiziari in relazione alle incombenze connesse allo svolgimento dell'attività forense. Le attività devono essere svolte sotto la guida e le indicazioni dell'Avvocato che non potrà ospitare più di uno stagista per volta, salvo il caso di Studi associati composti da più di tre Avvocati.
4. Il controllo della idoneità degli Studi disponibili spetta allo stesso Ordine contraente, mentre il testo dell'avviso – già approvato dalle parti in funzione della convenzione precedente fra le stesse – dovrà essere di nuovo consensualmente approvato in caso di modifica.
5. Gli Avvocati didatti sono scelti preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola e/o che abbiano dichiarato alla medesima tramite l'Ordine Avvocati la loro disponibilità. L'elenco degli Avvocati disponibili viene conservato dal Responsabile di cui al successivo art. 4, che potrà consegnarlo alla Segreteria della Scuola unicamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione.
6. L'Avvocato didatta firma, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

ART. 3

Obblighi e attività degli specializzandi

1. Lo specializzando ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli Studi Legali. Tale obbligo sarà confermato con l'assunzione di apposito impegno scritto. La violazione di tale obbligo sarà segnalata all'Ordine degli Avvocati di Milano e da questi alla Scuola. Essa comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
2. L'allievo, nelle giornate di stage presso l'Avvocato designato, viene messo a conoscenza della organizzazione generale dello Studio, dei metodi di archiviazione degli atti, ricevimento clienti, preparazione delle attività giudiziarie e stragiudiziali, ripartizione dei compiti fra gli addetti allo Studio stesso e di quant'altro utili nell'ambito dell'approfondimento dei casi sottoposti allo specializzando

3. In ogni caso, l'Avvocato didatta può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
4. Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando - da un lato - e l'Avvocato didatta o lo Studio di cui questi fa parte.

Articolo 4 **Responsabili della convenzione**

- 1 L'Università degli Studi di Milano indica quale proprio Responsabile della collaborazione il Prof. Carlo Enrico Paliero.
- 2 L'Ordine degli Avvocati di Milano indica l'Avv. Gianluigi Toffoloni.
- 3 L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte.

ART. 5 **Oneri economici connessi all'attuazione della convenzione**

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dagli Studi Legali individuati dal medesimo .
2. Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione restano a carico di ciascuna parte contraente, per la propria parte.

ART. 6 **Copertura assicurativa**

1. L'Università degli Studi di Milano garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose del proprio personale nonché degli studenti della Scuola durante la permanenza negli Uffici dell'Ordine e degli Studi Legali designati. L'Avvocato didatta insieme allo specializzando comunicano il verificarsi del sinistro all'Università che provvederà ad inoltrare la relativa denuncia all'Assicurazione. L'Università degli Studi di Milano si fa carico di rendere edotti gli specializzandi sulle modalità da seguire.
2. L'Ordine degli Avvocati di Milano garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. L'Ordine, nell'ambito dei requisiti richiesti agli Studi Legali da designare, specifica che gli stessi devono garantire analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle predette attività.

ART. 7 **Sicurezza**

1. L'Ordine degli Avvocati di Milano garantisce che gli Studi Legali designati, cui competono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, si impegnano ad assicurare allo specializzando le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università degli Studi di Milano da qualsiasi onere di verifica e di responsabilità.

ART. 8
Trattamento dei dati personali

1. L'Università degli Studi di Milano provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a trattare i dati personali dell'Università degli Studi di Milano unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 9
Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipulazione e potrà essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 10
Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n.131/86.

Milano, li 18 Luglio 2012

Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Paolo Giuggioli



Università degli Studi di Milano
Il Rettore
Prof. Enrico Decleva